

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

644	SESTA SEZIONE CIVILE - 2		ev eci
	Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:		Oggetto
	Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO	- Presidente -	VENDITA
	Dott. MILENA FALASCHI	- Consigliere -	
	Dott. ANTONIO SCARPA	- Consigliere -	Ud. 04/03/2020 - CC
	Dott. GIUSEPPE FORTUNATO	- Consigliere -	R.G.N. 13688/2019
	Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS	- Rel. Consigliere	Rep.
	ha pronunciato la seguente		
ORDINANZA			
	sul ricorso 13688-2019 proposto da:		
	MASSIMO e	VALTER, elettivam	nente
	domiciliati in F) ()
			,
	;		
		nti -	
contro			
	STEFANO,	ANDREA,	I
	EURO, elettivamente domiciliati in F		r
			i
		;	

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 728/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 26/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

RITENUTO CHE

1. Con atto di citazione del 22 dicembre 2007 Massimo convenivano in giudizio ex art. 2932 Giornelli e Valter c.c. Euro e Stefano chiedendone la condanna alla vendita in loro favore dell'immobile di cui al contratto preliminare di compravendita del 27 luglio 2007. Costituitisi in giudizio, i convenuti facevano valere domanda riconvenzionale di risoluzione del predetto preliminare, con richiesta di risarcimento del danno per grave inadempimento relazione al mancato versamento attori in corrispettivo dovuto per la vendita dell'immobile. In corso di causa, con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., gli attori mutavano la loro domanda di adempimento in domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. per inadempimento dei promittenti venditori, a causa di vizi del bene e della sua non rispondenza al contratto e al progetto allegato alla pratica edilizia, con consequente loro condanna "alla rifusione degli esborsi" e al risarcimento del danno. La causa veniva riunita ad altra, di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale su istanza di Stefano Andrea

Euro con cui era stato condannato a pagare 90.000 euro.

Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 2161/2016, revocava il decreto ingiuntivo, rigettava entrambe le domande di risoluzione e, "considerato che entrambe le parti intendevano sciogliersi dal vincolo contrattuale", dichiarava la risoluzione del contratto preliminare oggetto di causa.

2. Avverso la sentenza proponevano appello Massimo i e Valter censurando la decisione di primo grado circa l'insussistenza dell'inadempimento dei promittenti venditori e, in subordine, che questi fossero quanto meno condannati alla restituzione della caparra confirmatoria e al pagamento del corrispettivo dei mobili già acquistati e trattenuti dagli appellati.

La Corte d'appello di Perugia – con sentenza 26 ottobre 2018, n. 728 – rigettava il gravame e confermava la sentenza impugnata.

3. Contro la sentenza ricorrono per cassazione Massimo e Valter .

Resistono con controricorso Stefano Andrea i e Euro

La causa è stata avviata a trattazione con rito camerale davanti alla sesta sezione civile, con proposta di manifesta infondatezza del ricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.

CONSIDERATO CHE

- I. Il Collegio non condivide la proposta del relatore.
- Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi:
- a) il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 1358, 1375, 1385 e 1458 c.c." in quanto "la Corte d'appello, a seguito dello scioglimento del contratto per mutuo dissenso, avrebbe dovuto disporre la restituzione della caparra confirmatoria, quale naturale effetto della risoluzione";
- b) il secondo motivo contesta "violazione e falsa applicazione degli artt. 1358, 1375, 2033 e 2038 c.c." perché la Corte d'appello, a seguito dello scioglimento del contratto per mutuo

dissenso, avrebbe dovuto disporre la restituzione del corrispettivo speso da parte promissaria per l'acquisto del mobilio collocato nell'immobile e di cui i venditori si erano impossessati.

I motivi, ad avviso del Collegio, sono manifestamente fondati. Il giudice d'appello, dopo avere confermato la pronuncia di primo grado circa l'insussistenza dell'inadempimento dei promittenti venditori, ha affermato che, "quanto alla domanda di restituzione della caparra confirmatoria e delle spese per i da appellanti, mobili esequite parte degli l'accertata configurabilità di un reciproco inadempimento delle parti e la conseguente prova della colpa ascrivibile ad entrambe è tale da escludere qli effetti accessori della sentenza". Contraddittoriamente, quindi, il giudice d'appello ha affermato che il reciproco inadempimento delle parti è stato accertato dopo avere appena escluso l'inadempimento dei promittenti venditori e quando l'inadempimento dei promissari acquirenti è stato escluso dal giudice di primo grado con decisione non impugnata e quindi passata in giudicato, appunto non considerando che la risoluzione del contratto è stata pronunciata perché richiesta sia dagli attori che dai convenuti. Pertanto, escluso l'inadempimento degli appellanti (oggi ricorrenti) andava loro riconosciuto il diritto alle restituzioni, restituzioni che avevano chiesto proponendo la domanda di risoluzione con condanna delle controparti "alla rifusione degli esborsi". Né al riquardo vale il rilievo dei controricorrenti (pp. 9 ss. del controricorso) secondo cui non era sufficiente la domanda proposta perché la richiesta delle restituzioni era subordinata all'accertamento dell'inadempimento: le restituzioni sono state chieste dai ricorrenti quale conseguenza della risoluzione del contratto, risoluzione che è stata

pronunciata dal giudice (v. Cass. 26907/2014, secondo cui "quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale").

II. Il ricorso va quindi accolto, il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Perugia; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2^ sezione civile, il 4 marzo 2020.

Il Presidente

Luigi Giovanni Lombard

DEPOSITATO IN CANCELL

21 SET. 2020

a My is s